



COPIA

N. 64 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL" E PER L'AFFIDAMENTO A "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL", QUALE SOCIETA' COSTITUITA E OPERANTE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI "IN HOUSE PROVIDING", DELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CASA "ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO" E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AI DIMORANTI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE.

L'anno **2023**, il giorno **16** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17:40**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta straordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

CUCCI GIOVANNI	Sindaco	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Vice Sindaco	Assente
DI BERT ADALGISA	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Consigliere	Presente in collegamento
FERUGLIO FRANCESCO	Consigliere	Presente
MARTINI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Presente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Assente
TONETTO GIORGIO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BONETTI OSCAR	Consigliere	Presente
BOTTO TALITA	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
GRIMAZ GIORGIO	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
MIAN DANIELA	Consigliere	Presente
PARON GIULIA	Consigliere	Presente

Assiste il **Segretario comunale Dott.ssa CANTARUTTI LUISA**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. CUCCI GIOVANNI**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL" E PER L'AFFIDAMENTO A "FARMACIA COMUNALE DI TAVAGNACCO SRL", QUALE SOCIETA' COSTITUITA E OPERANTE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI "IN HOUSE PROVIDING", DELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA CASA "ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO" E ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AI DIMORANTI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- tra le finalità dello Statuto comunale è annoverata la promozione dello sviluppo sostenibile e del progresso civile, sociale ed economico della comunità, anche attraverso una tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 74 di data 28/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata “Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.”, con capitale interamente pubblico versato dal socio unico Comune di Tavagnacco e si è stabilito di affidare il servizio farmaceutico alla società “Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.”;
- con deliberazione del Consiglio comunale n° 47 di data 20/12/2016 è stato disposto di approvare le modifiche allo statuto della società “Farmacia comunale di Tavagnacco s.r.l.”;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato la DGR n. 671 del 14 aprile 2015 ad oggetto “Sperimentazione regionale abitare possibile e domiciliarità innovativa. Approvazione Linee guida” e con DGR n. 2089 del 26 ottobre 2017 ha emanato le nuove linee guida della sperimentazione stessa;
- il Comune di Tavagnacco ha aderito alla sperimentazione regionale in argomento e ha approvato il progetto “Abitare possibile a Tavagnacco” con deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 20 febbraio 2019 e n. 80 del 24 luglio 2019;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto n. 629/SPS del 11.04.2019 ha autorizzato il Comune di Tavagnacco ad avviare, a decorrere dal 1° settembre 2019, la sperimentazione per un periodo di tre anni e che il periodo di durata della sperimentazione è stato prorogato, con decreto n. 9756/GRFVG del 17.08.2022 sino al 31 dicembre 2023;
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha da ultimo aggiornato le linee guida della sperimentazione in argomento con deliberazione di Giunta n. 1625 del 27 settembre 2019 avente ad oggetto «Linee guida per la promozione e la realizzazione di forme sperimentali di abitare inclusivo di cui all’articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17: aggiornamento delle sperimentazioni di cui alla DGR 2089/2017 in materia di abitare possibile e domiciliarità innovativa»;

- l'immobile di proprietà comunale utilizzato per la predetta sperimentazione è situato nel territorio comunale ed esattamente nella frazione di Feletto Umberto, piazza Libertà 23;
- a seguito dell'espletamento della procedura di ammissione alla casa "Abitare possibile a Tavagnacco", la struttura residenziale è divenuta operativa con l'inserimento, in qualità di dimoranti, delle prime due persone;

Considerato che:

- essendo ormai imminente la data di scadenza (31.12.2023) della fase di sperimentazione del progetto "Abitare possibile a Tavagnacco", questa Amministrazione comunale valuta corrispondente all'interesse pubblico assicurare il mantenimento e il potenziamento di tale soluzione abitativa e l'implementazione dell'erogazione ai dimoranti nella struttura residenziale di alcuni servizi di supporto;
- risponde agli interessi della collettività offrire una soluzione innovativa abitativa per persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o adulti in condizioni di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, nonché, in caso di disponibilità di posti, per persone disabili, a carattere residenziale e diurno, integrata con i competenti servizi socioassistenziale e sociosanitari territoriali e alternativa alle tradizionali strutture residenziali;
- la finalità generale dell'Amministrazione comunale, con il mantenimento e il potenziamento della predetta soluzione abitativa, è, in coerenza con il programma di mandato, quella di implementare le opportune strategie ed attività finalizzate a far diventare l'iniziativa "Abitare possibile a Tavagnacco" patrimonio valoriale e strutturale condiviso e luogo di sintesi e sinergia di molteplici azioni e risorse della comunità tutta, anche al fine di valorizzare l'utilizzo di finanziamenti pubblici ottenuti sia per la sistemazione dell'immobile, sia per l'avvio di un progetto sperimentale ed innovativo;
- è prioritario per l'Amministrazione il mantenimento in continuità ed il consolidamento dell'iniziativa in questione, nella convinzione che il rafforzamento della rete tra cittadini, associazioni, istituzioni e privato sociale, la collaborazione e il contributo di persone singole e associate facciano la vera differenza nel rendere generativo un territorio ed una comunità che orienti il suo interesse alla crescita del benessere collettivo ed alla cura dei propri luoghi di vita, soprattutto laddove si manifesta la fragilità, offrendo soluzioni efficaci rispetto ai problemi, sostenibili rispetto alle risorse, e partecipate ed integrate rispetto al territorio;
- è altresì prioritario per l'Amministrazione, attraverso la soluzione abitativa innovativa "Abitare possibile a Tavagnacco", perseguire i seguenti obiettivi specifici:
 - a) ridurre e prevenire l'istituzionalizzazione della persona;
 - b) evitare l'isolamento sociale, l'esclusione e lo sradicamento dalla comunità di appartenenza;
 - c) far vivere e far percepire alla persona anziana fragile la struttura come propria abitazione;
 - d) promuovere l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone anziane e/o disabili, fornendo loro risorse, al contempo, incidendo sul loro ambiente di vita e sulle condizioni di utilizzo delle risorse fornite, in vista di una loro piena realizzazione;

- e) stimolare la partecipazione delle famiglie e della comunità agli interventi diretti al miglioramento delle condizioni di vita dell'anziano e/o disabile, innescando processi generativi e creando valore aggiunto sotto forma di beni relazionali;
- f) promuovere un cambiamento nelle modalità di risposta ai bisogni delle persone anziane e/o disabili attraverso l'introduzione di approcci ispirati alla coproduzione dei servizi;
- g) favorire una visione dell'innovazione che non si limiti a un mero avanzamento della frontiera tecnologica, ma sia in grado di produrre valore sociale attraverso cambiamenti sul piano istituzionale (capacità di definire politiche integrate, rapporto pubblico-privato, processi di appalto), dei modelli di gestione del servizio (coproduzione e sviluppo di una comunità inclusiva), del ruolo della persona e della sua famiglia (non più utente, bensì partner nella costruzione, attuazione e valutazione del servizio);
- l'Amministrazione ritiene che l'iniziativa "Abitare possibile a Tavagnacco" si pone l'obiettivo di assicurare, in alternativa alle tradizionali residenze per anziani e per persone con disabilità previste dalla normativa in materia, forme abitative innovative destinate a riprodurre un ambiente di vita quanto più assimilabile a quello familiare, con la possibilità di accogliere anche altre persone (familiari e/o assistenti personali), nonché l'erogazione di minimi servizi di supporto, come le attività di pulizie nelle aree comuni, di telesoccorso e di animazione;

Ricordato che:

- l'art. 131, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce che *«nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province»*;
- l'art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *«spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici ai servizi alla persona e alla comunità [...]*»;
- l'art. 6 della l. 8 novembre 2000, n. 328 attribuisce ai comuni funzioni e compiti relativi a interventi di integrazione e sostegno sociale a livello locale, tra i quali anche quelli destinati all'inserimento e alla permanenza di persone anziane e disabili in strutture residenziali;
- la L.R. 31 marzo 2006, n. 6, "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" stabilisce (art. 6) che il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso, tra le altre, misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea, misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili e misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane, attribuisce (art. 10) ai Comuni funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato, dispone (art. 17) che i Comuni esercitano le funzioni comunali in forma associata secondo le modalità stabilite dall'art. 18, il quale statuisce che il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni;
- la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli

Centrale, stipulata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 6/2006, in data 19/02/2020 tra i Comuni appartenenti al predetto ambito, annovera all'allegato A i servizi e gli interventi da garantire nella gestione associata ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10 della L.R. 6/2006, e, tra l'altro, anche la sperimentazione di progetti per l'abitare possibile e per la domiciliarità innovativa;

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale "Friuli centrale" n. 9 del 09/09/2020 è stato approvato lo schema di Convenzione per la definizione dei rapporti tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ed Ente Gestore per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni e il soggetto titolare della sperimentazione di abitare possibile e con la convenzione reg. 2503-P del 26/10/2020 tra il Comune di Tavagnacco in qualità di soggetto titolare della sperimentazione in argomento, il Comune di Udine, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Friuli Centrale e l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, di seguito prorogata fino al termine della sperimentazione regionale, sono stati regolati i rapporti tra gli enti sottoscrittori ed i reciproci obblighi per l'attuazione del progetto sperimentale autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto prioritario ed urgente, in prossimità della scadenza della sperimentazione regionale di cui in parola e degli atti che ne definiscono la cornice istituzionale di funzionamento, prefigurare in primis sotto il profilo giuridico e, di seguito, in termini di gestione economico-finanziaria una modalità di gestione diversa, che valorizzi l'avvenuta sperimentazione, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, di tutelare le persone dimoranti e le persone che hanno presentato manifestazione di interesse all'ingresso nella struttura, di garantire una sostenibilità pluriennale ad un progetto innovativo e di demandare al contratto di servizio la definizione dei rapporti con Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., nel contesto della collaborazione con gli enti istituzionali preposti all'ambito socio-sanitario;

Dato atto che:

- questo Comune intende affidare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante in conformità alla normativa in materia di *in house providing*, l'esercizio, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione della struttura residenziale "Abitare possibile a Tavagnacco" e all'erogazione di servizi di supporto finalizzati ad assicurare il benessere delle persone dimoranti nella predetta struttura;
- Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società *in house* il cui capitale è detenuto interamente dal Comune di Tavagnacco, è affidataria della gestione delle farmacie comunali presenti sul territorio del Comune di Tavagnacco;
- alla predetta struttura residenziale possono avere accesso ordinario le persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o adulti in situazioni di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione, anche in condizione di disabilità;
- in vista di tale affidamento, è necessario modificare l'oggetto sociale di Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. per ricomprendervi anche le attività consistenti nello svolgimento, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione di immobili di proprietà comunale e all'erogazione di servizi di supporto alla comunità locale;
- in occasione della necessità di compiere la predetta modifica statutaria, è altresì utile apportare

ulteriori modifiche allo statuto societario al fine di consolidare il modello *in house providing* di Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.;

Dato, altresì, atto che:

- l'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il c.d. nuovo codice dei contratti pubblici, stabilisce che *«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato»*;

Ritenuto:

- fermi restando i presupposti sopra illustrati e gli obiettivi e i risultati da raggiungere come sopra sintetizzati, di assegnare ai competenti uffici e organi amministrativi di questa Amministrazione comunale il compito di svolgere l'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni e delle modalità esecutive per attribuire a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante secondo il modello *in house providing*, l'affidamento dell'esercizio, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione della casa "Abitare possibile a Tavagnacco" e all'erogazione di alcuni servizi di supporto ai dimoranti nella struttura;

Visto il documento denominato "Quadro sinottico modifiche Statuto Farmacia Comunale srl" (doc. A);

Dato atto di approvare il documento denominato "Quadro sinottico modifiche Statuto Farmacia Comunale srl", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto di autorizzare il Sindaco pro-tempore, o suo delegato, ad esprimere parere favorevole in sede di assemblea straordinaria che verrà convocata per approvare le suddette modifiche statutarie;

Posto che:

- l'Amministrazione esprime preferenza per l'affidamento di funzioni e compiti relativi alla gestione della Casa "Abitare possibile a Tavagnacco", con decorrenza dal 1° gennaio 2024, a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l. a seguito e in conseguenza delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra e che pertanto tale decisione verrà assunta attraverso una successiva delibera di questo Consiglio comunale;
- con la medesima delibera consiliare verrà individuato, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, il periodo di durata dell'affidamento e verrà approvato il contratto di servizio avente ad oggetto la regolazione del rapporto di affidamento tra il Comune e Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l.;

DATO ATTO che competono al Consiglio comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che sulla presente proposta deliberativa sono stati acquisiti i pareri di regolarità di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **Di approvare** il documento denominato “Quadro sinottico modifiche Statuto Farmacia Comunale srl”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**doc. A**).
3. **Di autorizzare** il Sindaco pro-tempore, o suo delegato, ad esprimere parere favorevole in sede di assemblea straordinaria che verrà convocata per approvare le suddette modifiche statutarie.
4. **Di mantenere e potenziare** la soluzione abitativa denominata “Abitare possibile a Tavagnacco” anche dopo la conclusione del relativo periodo di sperimentazione.
5. Ferme restando le risultanze dell'istruttoria di cui al successivo p.to 6, **di esprimere** la preferenza per l'affidamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società costituita e operante in conformità alla normativa in materia di *in house providing*, dello svolgimento, in nome e per conto del Comune, di funzioni e compiti relativi alla gestione della Casa “Abitare possibile a Tavagnacco”, situata nel territorio della frazione comunale di Feletto Umberto, e all'erogazione di servizi di supporto ai dimoranti nella struttura residenziale.
6. **Di assegnare** ai competenti uffici e organi amministrativi di questa Amministrazione comunale il compito di svolgere l'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza delle condizioni e delle modalità esecutive per l'affidamento a Farmacia Comunale di Tavagnacco s.r.l., quale società rispondente al modello *in house providing*, delle attività sopra descritte.
7. **Di dare mandato** ai competenti organi e uffici comunali di compiere tutti gli adempimenti e adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 64 DEL 16/11/2023

Le discussioni riportate nel verbale sono sintesi di quanto detto in seduta consiliare ai sensi del parere del Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 25 luglio 2001, n. 4074.

Il Sindaco illustra il punto in oggetto posto all'approvazione del Consiglio comunale, recante modifiche allo statuto della farmacia, che, verranno poi recepite in Assemblea straordinaria da parte della farmacia stessa. Le modifiche proposte sottendono la finalità di rendere conforme lo statuto alla possibile erogazione di servizi ulteriori rispetto la comunità, al fine di rendere la farmacia al servizio della comunità stessa.

Il Sindaco prosegue spiegando che l'obiettivo è quello di realizzare una farmacia di servizi, una farmacia di comunità; vi è il desiderio, di arricchire, il ruolo della farmacia comunale, integrando funzioni nuove e diverse a beneficio del servizio ai cittadini; un modello nuovo in cui la farmacia è intesa, non solo come luogo specifico per l'erogazione dei farmaci, ma anche come un polo per la salute, con servizi integrati di carattere sanitario. Pertanto il modello è quello di una farmacia comunale totalmente pubblica, che diviene erogatore di servizi di comunità;

Il Sindaco illustra l'*excursus* storico della nascita della prima Farmacia comunale in Italia; riferisce circa gli esiti e le esperienze delle molteplici farmacie comunali in Italia; ripercorre la storia della prima farmacia comunale, nata il primo luglio del 1900, a Reggio Emilia, come una farmacia totalmente di proprietà del Comune, volta alla gestione del servizio farmaceutico, con una modalità, che prevedeva anche la distribuzione gratuita dei medicinali alle categorie sociali meno abbienti assistite dal comune. Precisa, pertanto, che questo è il modello pubblicistico al quale l'A.C. si richiama ed il ragionamento da cui sono sfociate queste modifiche statutarie. Chiarisce, che successivamente, saranno verificate le condizioni circa l'affidamento del servizio "Abitare Possibile" alla farmacia, così come indicato al punto 6 della stessa deliberazione in approvazione.

Il Sindaco prosegue nell'illustrazione del contenuto delle modifiche statutarie leggendole nel dettaglio; specifica che trattasi di clausole statutarie che vanno nel senso di rafforzare la titolarità in capo all'ente quindi in capo al gestore pubblico, introducendo un' ampliamento dell'oggetto sociale al fine di ricomprendere ulteriori possibili attività, principalmente con valenza socio- sanitaria, la cui gestione potrebbe essere attribuita alla farmacia, oltre che un' adeguamento normativo a legislazioni sopravvenute successivamente all'approvazione dello statuto revisionato parzialmente nel 2016.

Specifica che, tra le modifiche societarie a tutela della partecipazione pubblica al 100% del Comune, viene introdotta la configurazione in *house providing*, dotandosi di una struttura che la legge chiama di "controllo analogo"; detto controllo implica che, qualora il comune attribuisca una sua funzione a una società partecipata, deve garantirsi il mantenimento di un controllo analogo a quello che eseguirebbe l'ente stesso nell'erogazione del servizio, in caso di gestione diretta;

Interviene la Consiglieria Botto, la quale ringrazia il Sindaco per l'illustrazione e afferma che è condivisibile la scelta di ampliare l'oggetto sociale; dalla delibera ben si evince lo spirito, che non si discosta minimamente da quanto il Sindaco aveva indicato nel programma elettorale e quanto è già stato più volte discusso; afferma, altresì, di verificare che gli adeguamenti previsti corrispondono alle norme sottese del Testo Unico in materia di partecipazione pubblica al codice dei contratti, ecc.. Chiede dei chiarimenti in ordine alla scelta dell'ampliamento dell'oggetto sociale con riferimento all'art. 3 e chiede, altresì, i motivi per cui è stato implementato ulteriormente il comma 3 punto 5 con ulteriori attività; nello specifico, chiede cosa si intenda quando si ipotizza che la farmacia si occupi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili ossia se si ipotizzi l'utilizzo di un dipendente

della farmacia dedicato ad interventi manutentivi. La Consigliera Botto chiede, inoltre, quale fattispecie riguardi il comma 3 punto 8 ed, in particolare, quali parametri potranno essere utilizzati, per identificare i terzi a cui potrebbe essere fornito o erogato il servizio. Chiede, altresì, un chiarimento in merito al secondo capoverso della lett. a) dell'art. 28 bis.

Risponde il Sindaco il quale afferma che per quanto riguarda la declinazione più estesa dell'oggetto sociale, solitamente si utilizza una formulazione generale tesa a non generare necessità di produrre continue modifiche statutarie all'atto di qualsivoglia modificazione di attività; le modifiche statutarie proposte tengono già conto delle esigenze maturate nel frattempo, ossia della conformazione della farmacia che è già diventata un polo sanitario, si è dotata di ambulatori, di beni mobili; in tal senso, sorgono necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili con interventi esterni. Prosegue spiegando che, per quanto riguarda il comma 3 punto 8, lo strumento che declinerà questi aspetti sarà il contratto di servizio, in base al presente atto di indirizzo, sia per l'Abitare possibile, che per i restanti servizi.

Prosegue il Sindaco, rispondendo alla domanda posta dalla Consigliera Botto, in relazione al secondo capoverso della lett. a) dell'art. 28 bis, precisando che, come peraltro già avviene, in caso di investimenti la farmacia produrrà un piano di investimenti; specifica, altresì, che il controllo analogo è costruito sullo schema delle direttive emanate dall'ANAC, autorità preposta al controllo anche degli aspetti attinenti le partecipazioni azionarie degli enti locali.

Interviene il Consigliere Marini che ringrazia il Sindaco per l'illustrazione; aggiunge che la gestione delle attività legate all'Abitare possibile non è affatto scontata, quindi potenzialmente si potrebbe anche produrre una perdita per la farmacia; procede in relazione all'Abitare Possibile, riferendo che gli è stato detto che il Presidente della Quietè, si sarebbe avvicinato all'amministrazione comunale di Tavagnacco chiedendo eventualmente se vi è la possibilità di utilizzare parte o completamente gli spazi; chiede il Consigliere Marini se ciò corrisponde al vero e se ciò fosse, quale valutazione è stata fatta;

Prende la parola il Sindaco, il quale risponde in merito al quesito "Quietè" che c'è stata una richiesta di informazione; spiega che sulla base del regolamento attuale dell'Abitare Possibile è impossibile che ci sia una "collaborazione con la Quietè" perché ha utenti che sono di fuori Comune. Precisa, inoltre il Sindaco, che la giurisprudenza contabile ha ammesso la possibilità che la conduzione della farmacia possa compensare le perdite di altri servizi pubblici a carattere socio-assistenziale co-gestiti dalla medesima società pubblica.

Alle ore 18.24 esce la Vicesindaco Del Fabbro

Prende la parola il Consigliere Marini, che chiede di apportare alcune modifiche all'art. 3, comma 3, punto 5; a tal proposito viene chiesta la sospensione della seduta per valutare quanto richiesto;

Il Sindaco dispone la sospensione della seduta consiliare (ore 18.40).

Alle ore 18.48 riprende la seduta dopo la sospensione;

Prende la parola il Sindaco che comunica la formulazione proposta rispetto l' art. 3, comma 3, punto 5 dandone lettura come segue:

-modifica art. 3, comma 3, punto 5, lettera a) come segue: (modifiche in grassetto)

"Inserire un comma 3.5 avente il seguente contenuto:

«Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3.1., la società ha per oggetto, ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, una o più delle attività di seguito specificate:

a) **autoproduzione di servizi pubblici locali, ivi compresa la gestione ed esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e infrastrutture di proprietà degli enti pubblici soci;**

b) svolgimento di attività preparatoria all'esercizio di funzioni e compiti amministrativi spettanti agli enti pubblici soci, **relativi ai servizi pubblici locali;**

c) svolgimento di funzioni e compiti attribuiti agli enti locali soci dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla materia dei servizi pubblici locali;

d) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la gestione dei beni destinati all'erogazione di tali servizi;

~~e) autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici soci~~ (Nota: punto soppresso in quanto assorbito nella lettera a);

Il Consigliere Marini segnala, altresì, che c'è un errore di battitura nell'art. 5 punto 3, precisamente nella parola "inefficace" e suggerisce altresì nell'art. 28 bis lettera c) la seguente formulazione: "un controllo ex post esercitabile attraverso la fase di approvazione del rendiconto..."

Il Sindaco recepisce la proposta dei Consiglieri comunali, non sussistendo obiezioni in merito da parte di alcuno, di apportare le modifiche di cui sopra direttamente integrate alle modifiche statutarie allegate alla proposta di deliberazione in votazione, senza procedere alla votazione per emendamenti.

Chiede la parola il Consigliere Tonetto, il quale preannuncia il voto favorevole alla deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale da parte del Gruppo Intesa per Tavagnacco; sottolinea l'importanza della Farmacia comunale per il Comune di Tavagnacco, essendo una risorsa nata nel 2015 e sviluppatasi con l'impegno dei dipendenti e delle precedenti amministrazioni comunali. Le modifiche statutarie proposte sono ampie a sostegno dei servizi già diversi, che vanno oltre la semplice commercializzazione dei farmaci, che di fatto, ad oggi la farmacia sta svolgendo.

Al termine dell'intervento del Consigliere Tonetto, il Sindaco chiede se ci sono altre osservazioni; non sussistendo interventi si pone ai voti la proposta, già integrata delle modifiche statutarie emendate sopra riportate, con il seguente esito:

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 19 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. / su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione già integrata delle modifiche statutarie emendate sopra riportate che precede.

Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 19 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. / su n. 19 Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to CUCCI GIOVANNI

Il Segretario

F.to CANTARUTTI LUISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 21/11/2023 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 06/12/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Tavagnacco, addì 21/11/2023

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE